

# SCHEDA TECNICA

**GRADUALITA' NELL'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 435/2017/R/EFR E APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DEL REGOLAMENTO PER LE TRANSAZIONI BILATERALI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA (CERTIFICATI BIANCHI)  
634/2017/R/efr (\*)**

Con la delibera 634/2017/R/efr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva l'aggiornamento delle *Regole di funzionamento del mercato* e del *Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE* ed estende la *gradualità di applicazione dell'introduzione del criterio di competenza* nell'ambito dei criteri di determinazione del contributo tariffario, per quanto riguarda la compensazione degli obiettivi di risparmio energetico riferiti ad anni precedenti.

In particolare, l'Autorità dispone:

- 1) la tempestiva approvazione delle modifiche, proposte dal GME, alle *Regole di funzionamento del mercato* e al *Regolamento per le transazioni bilaterali*, necessarie all'unificazione delle tipologie di titoli di efficienza energetica oggetto di contrattazione sul mercato, disposta dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

Le modifiche sono finalizzate a far sì che il GME, ai fini delle negoziazioni sia tramite accordi bilaterali che sul mercato organizzato, tenga conto del numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto, senza alcuna indicazione della tipologia, e che tale conto riporti l'insieme dei titoli emessi, nonché di quelli rinvenienti dalle negoziazioni ovvero di quelli oggetti di blocco, ritiro o annullamento.

Tali modifiche entrano in vigore a partire dal giorno della pubblicazione dei documenti sul sito *internet* del GME.

- 2) l'estensione della gradualità dell'introduzione del criterio di competenza, nell'ambito delle regole di determinazione del contributo tariffario unitario previste dalla delibera 435/2017/R/efr, stabilendo:

- lo *slittamento di un anno nell'applicazione del criterio di competenza* (cioè prevedendone l'entrata in vigore a partire dai residui dell'obiettivo dell'anno d'obbligo 2018). Per quanto riguarda i titoli afferenti il residuo degli obiettivi dell'anno d'obbligo 2017, quindi, si applica il criterio di *cassa* previgente alla delibera 435/2017/R/efr.

Per quanto riguarda i titoli afferenti i residui degli obiettivi degli anni d'obbligo compresi tra il 2018 e il 2020, il criterio di *competenza* si applica solo a porzioni di essi, in modo progressivo e uniformemente crescente nel tempo. Le quantità di titoli cui applicare il criterio di competenza verranno quantificate mediante l'applicazione del parametro  $\sigma$  (rispettivamente pari a 0,25, 0,5 e 0,75) ai titoli consegnati da parte dei distributori soggetti agli obblighi a valere sulle compensazioni degli anni d'obbligo precedenti. Ai titoli afferenti le porzioni restanti di ciascun residuo si applicherà invece il criterio di *cassa*, come indicato nella Tabella seguente:

<b>Data entro cui richiedere l'annullamento dei titoli a valere sulle compensazioni dell'anno d'obbligo precedente e contributo erogato</b>
31/5/18 (compensazioni anno d'obbligo 2016) – contributo anno d'obbligo 2017 (criterio di cassa)
31/5/19 (compensazioni anno d'obbligo 2017) – contributo anno d'obbligo 2018 (criterio di cassa)
31/5/20 (compensazioni anno d'obbligo 2018) – contributo anno d'obbligo 2018 per il 25% dei titoli (criterio di competenza)
31/5/21 (compensazioni anno d'obbligo 2019) - contributo anno d'obbligo 2019 per il 50% dei titoli (criterio di competenza) e contributo anno d'obbligo 2020 per il 50% dei titoli (criterio di cassa)
31/5/22 (compensazioni anno d'obbligo 2020) - contributo anno d'obbligo 2020 per il 75% dei titoli (criterio di competenza) e contributo anno d'obbligo 2021 per il 25% dei titoli (criterio di cassa)

- *L'applicazione completa del criterio di competenza solo con riferimento agli obiettivi residui degli anni d'obbligo successivi al 2020, che saranno definiti dalla normativa ai sensi del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.*

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.